

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 540

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, ALICI, FIORI GIOVANNINO, FORNASARI,
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, SABBATINI,
SANESE, SATANASSI, SERVADEI**

Presentata il 10 agosto 1979

Provvedimenti per alcune zone delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite da eccezionali calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 28-29 novembre 1978 si è abbattuta sulla zona dell'Appennino Tosco-Romagnolo e sul Montefeltro, una eccezionale nevicata, mentre si è scatenata nelle zone del litorale romagnolo una violentissima mareggiata, interessando, congiuntamente, gran parte dei comuni della provincia di Forlì, alcuni comuni delle province di Pesaro, Arezzo e Ravenna.

La nevicata, il nubifragio e le mareggiate hanno provocato rilevanti danni ai servizi primari, alle infrastrutture, agli abitati, all'agricoltura, e ai settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria.

Tali eventi atmosferici eccezionali si sono aggiunti ai nubifragi verificatisi nei comuni montani dell'Emilia-Romagna, in data 12-13-14 aprile 1978, che avevano già provocato frane imponenti con distruzione di vari immobili privati.

Con la presente proposta di legge, la quale riprende sostanzialmente i termini della proposta n. 2619 presentata il 22 dicembre 1978, decaduta a seguito della fine anticipata della VII legislatura repubblicana, s'intende provvedere, nei limiti imposti dalla situazione di bilancio, a stanziare le spese necessarie per il ripristino nelle zone colpite e per l'assegnazione di adeguati contributi per la ripresa delle attività economiche, alcune delle quali — in particolare il turismo e l'agricoltura — costituiscono parte rilevante non solo dell'economia locale, ma anche di quella nazionale.

Si vuole sottolineare anche l'aspetto sociale della presente proposta di legge, nei riguardi soprattutto delle popolazioni montane colpite, le quali, senza un aiuto adeguato e sollecito, non potrebbero riprendersi e sarebbero costrette ad aumentare

il fenomeno dell'abbandono delle loro terre.

È doveroso, anche, segnalare che gli Enti locali, in questa occasione, si sono prodigati, senza risparmio, nei limiti delle loro possibilità. Purtroppo, i molti vincoli di bilanci, in relazione ai due decreti Stammati sulla finanza locale, ribaditi dal decreto Pandolfi, non permettono interventi adeguati alle necessità e richieste delle popolazioni delle zone colpite, tenendo conto che i danni subiti si sono elevati sensibilmente per gli effetti, sulla situazione idrogeologica, dello scioglimento delle nevi e per le ulteriori erosioni marine, nonché per le frane di cui si è parlato che hanno compromesso notevolmente la stabilità degli abitati, già gravemente colpiti.

Con l'articolo 1 sono concessi alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana speciali contributi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli Enti locali, di consolidamento degli abitati, per la concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché per gli interventi nel settore agricolo.

Si prevede, inoltre, un contributo di lire 2.000 milioni a favore della regione Emilia-Romagna per il recupero abitativo e produttivo delle zone montane sconvolte dalle frane dell'aprile 1978, con la possibilità anche di modesti spostamenti degli edifici e degli impianti per toglierli dalle zone comunque interessate alle frane.

Con l'articolo 2 viene stanziata la somma di lire 2.000 milioni per il ripristino delle opere necessarie per la difesa degli arenili e degli abitati della costa romagnola.

Con gli articoli 3, 5, 6 si provvede in favore delle imprese industriali, commer-

ciali ed artigiane danneggiate dagli eventi calamitosi. Si è ritenuto, in proposito, di incrementare la dotazione finanziaria della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, la quale prevede a favore delle imprese un finanziamento al tasso speciale del 3 per cento e, in alternativa, un contributo in conto capitale fino al 20 per cento della spesa per la riattivazione.

È inoltre previsto un contributo a fondo perduto in favore delle piccole aziende.

Con l'articolo 4 si provvede a definire la « piccola azienda » onde evitare contrasti di interpretazione. È previsto, infatti, che, ai soli fini di questa normativa, per piccole imprese si intende quella artigiana senza limitazioni, quella commerciale con non più di tre dipendenti, e quella industriale con non più di 50 dipendenti.

L'articolo 7 offre la possibilità alle imprese che abbiano diritto al finanziamento, di ottenere dagli istituti di credito un pre-finanziamento a condizioni di particolare favore e ciò per rendere sollecitamente operante l'intervento finanziario dello Stato, dato il tempo già intercorso.

Con l'ultimo articolo della presente proposta di legge, si provvede ad assicurare la copertura finanziaria per la complessiva spesa di lire 20.500 milioni.

Onorevoli colleghi, in questo periodo la situazione delle zone colpite, per l'impossibilità finanziaria di porre adeguati rimedi, si è ulteriormente aggravata. Ciò sollecita l'approvazione della presente proposta per non rendere, in molti casi, irrecuperabile lo stato delle cose. Si fa d'altra parte presente che sulla necessità di urgenti ed adeguati interventi convenne ufficialmente il Governo nella discussione che ebbe luogo alla Camera nel dicembre 1978, come comprovato dagli atti ufficiali della IX Commissione permanente (Lavori pubblici).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni delle province di Forlì, Ravenna, Pesaro, Arezzo, di cui alla allegata tabella A, danneggiati dalle eccezionali nevicate, eventi alluvionali e mareggiate del 28-29 novembre 1978 è assegnato un contributo speciale di lire 12.500 milioni, così suddivisi: lire 9 mila milioni alla regione Emilia-Romagna, lire 2 mila milioni alla regione Toscana, lire 1.500 milioni alle Marche.

Un ulteriore contributo di lire 2.000 milioni è riservato alla regione Emilia e Romagna per il recupero abitativo e produttivo delle zone sconvolte da frane e comprese nei comuni di cui alla allegata tabella A, colpiti dai nubifragi del 12, 13 e 14 aprile 1978.

Con le somme anzidette le Regioni, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, provvedono, anche a mezzo di deleghe agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di consolidamento degli abitati, di strade non statali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino degli immobili privati danneggiati; nonché agli interventi del settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 14.500 milioni, di cui al primo e secondo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 2.

Per gli interventi di competenza dello Stato, riguardanti, in particolare, il ripristino delle opere necessarie per la difesa

degli arenili degli abitati della costa romagnola, viene stanziata la somma di lire 2.000 milioni da iscrivere nel bilancio di previsione per il 1979 del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

A favore delle imprese industriali, commerciali — ivi comprese le strutture e attrezzature turistiche — artigiane, e avicunicole, danneggiate dalle calamità naturali di cui al precedente articolo 1, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, numero 50 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 3, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di 50 dipendenti.

ART. 5.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 6.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 5, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979 la somma di lire 1.000 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, viene elevato di lire 2.000 milioni.

Il limite di spesa previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

La maggiore spesa di lire 2.000 milioni prevista dal secondo comma del presente articolo viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979; quella di lire 1.000 milioni di cui al terzo comma viene iscritta nello stato di previsione nella spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 7.

Le imprese danneggiate di cui all'articolo 3 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità

della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

A tale fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere, nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

Il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

ART. 8.

All'onere complessivo di lire 20.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esi-

stenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a ragione di lire 20.500 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spese.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Provincia di Forlì:

Bagno di Romagna
Bellaria
Bertinoro
Borghi
Castrocaro e Terra del Sole
Cesenatico
Civitella di Romagna
Coriano
Dovadola
Galeata
Gemmano
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Misano Adriatico
Modigliana
Mondaino
Monte Fiore Conca
Montegridolfo
Monte Colombo
Montescudo
Montiano
Poggio Berni
Portico e San Benedetto
Predappio
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
Saludecio
San Clemente
Santa Sofia
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Tredozio
Verghereto

Provincia di Ravenna:

Brisighella
Casola Valsenio

Cervia
Ravenna
Riolo Terme

Provincia di Pesaro:

Carpegna
Casteldelci
Maiolo
Montecopiolo
Novafeltria
Pennabilli
Pietrarubbia
San Leo
Sant'Agata Feltria
Talamello

Provincia di Arezzo:

Anghiari
Badia Tedalda
Bibbiena
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Chitignano
Chiusi Verna
Montemignaio
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Stia
Subbiano
Talla